



SENT.N. 48/19  
 R.G. N. 326/1  
 CRON.N. 124/19  
 REP. N. \_\_\_\_\_

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BUCCINO  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Buccino (SA) nella persona dell'Avv. Rosaria Rita IZZI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n°924/C/17 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: accertamento e pagamento somme.

**T R A**

- rappresentata e difesa dall' /  
 e dall'Avv giusta mandato in atti, con studio in  
 alla via

**ATTRICE**

**E**

BANCA Spa in persona del suo legale rapp.te p.t.,  
 rappresentato e difeso dall' Avv.to; entrambi elettivamente dom.ti in  
 alla via giusta procura alle liti in atti

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Come in atti.

**FATTO**

Parte istante con atto di citazione ritualmente notificato in data 11/09/17 conveniva innanzi a questo Giudice la spa Banca affinché, con riferimento al contratto di mutuo frazionato ( Rep. n. 53550 ) concesso dalla Banca convenuta per € 66.887,00 per anni 25 a decorrere dal 31/12/2003 a tasso variabile (Euribor), venisse dato atto dell'applicazione di tassi maggiorati ed errati per il periodo dal 29/09/2005 al 31/05/2008, in conseguenza a seguito della manipolazione dell'Euribor, chiedendo la sostituzione del tasso applicato con quello Bot ex art. 117 o con quello legale od in via subordinata il ricalcolo degli interessi applicando il solo spread ed in via residuale ex art. 1349 c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 5.000,00 o nella diversa somma accertata a mezzo CTU e comunque

contenuta nel limite della competenza del giudice adito, oltre e rifusione spese di giudizio e della procedura di mediazione.

Instauratosi il giudizio, si costituiva la società convenuta a mezzo di propria comparsa, con cui nel contestare l'avversa domanda e ricostruita la vicenda afferente il contratto di mutuo in oggetto, eccepiva l'estraneità della Banca all'accordo di cartello, l'infondatezza della domanda attesa la legittimità e la correttezza del proprio operato in ragione della rilevazione oggettiva del calcolo periodico dell'Euribor, in assenza di prova di accordi sulla sua manipolazione, atteso altresì che quest'ultima non incide sulla validità della volontà negoziale, ritenuto comunque il decorso del termine di prescrizione della domanda di ripetizione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda alla luce dell'esperimento tentativo obbligatorio di conciliazione (giusta verbale negativo prot. n. 539/17 in atti) deve ritenersi ammissibile e proposta innanzi al Giudice naturale preposto e competente per valore e territorio, applicandosi al caso di specie la previsione normativa del foro del consumatore, rientrando il presente giudizio tra quelli espressamente previsti dall'art. 7 c.p.c., all'uopo precisando che la Suprema Corte ha avuto modo di confermare che la competenza del giudice di pace si estende a tutte le controversie, purché il loro valore sia contenuto nei cinquemila euro (Cass. SS.UU. n. 21582/11)

Le legittimazioni, sebbene non contestate, debbono comunque ritenersi provate dalla documentazione in atti.

Nel caso di specie l'attore agisce, accertata la manipolazione e l'indeterminatezza del tasso Euribor applicato al rapporto di mutuo per cui è causa, per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate alla banca convenuta.

Nel caso di specie, costituisce elemento della fattispecie la mancanza di una causa che giustifichi il pagamento di maggiori importi addebitati, in ragione delle esplicitate violazioni di legge, con conseguente inesistenza di un vincolo giuridico idoneo a giustificare la loro determinazione.

Sul piano processuale ne deriverebbe l'esigenza per l'attore di ottenere l'accertamento e la rideterminazione dell'esatto dare-avere, con la specificazione in atti richiesta, in virtù dalle circostanze e delle ragioni addotte, valutati gli elementi acquisiti nel corso della espletata istruttoria.

Dall'esame degli atti processuali, all'uopo specificando che la parte istante ha assolto all'onere probatorio di cui art. 2697 c.c. provvedendo al deposito del contratto di mutuo e della documentazione tutta afferente il rapporto intercorso e per cui è causa.

La domanda attorea, per quanto di ragione, è meritevole di accoglimento per i motivi di fatto e di diritto appresso indicati.

Al riguardo, da subito va precisato che la Commissione Europea con la decisione del 04/12/2013 ha accertato l'illegittimità di un cartello tra alcune banche europee volto alla manipolazione del tasso Euribor, quale parametro per la determinazione del tasso applicabile a mutui a tasso variabile, derivati, obbligazioni bancarie e *corporate*, e titoli di debito.

Tale clausola sembrerebbe apparentemente in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 che vieta, a pena di nullità, *"le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti"*, inter alia, nel *"fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali"*.

Sicché se l'Euribor è espressione di un accordo di cartello tra gli istituti di credito, anche le clausole di indicizzazione contenute nei singoli contratti stipulati potrebbero essere inficiate per violazione della normativa posta a tutela della concorrenza e/o per aver beneficiato di remunerazioni derivanti dalla manipolazione de qua .

A tal proposito, va precisato che *"il tasso finito praticato non è determinato dal solo Euribor ma da indice + spread"*, con la conseguenza che se pur appare inesatto affermare che l'Euribor è frutto di un accordo di cartello per *"fissare direttamente o indirettamente i prezzi"*, vietato dall'art. 2 della legge n. 287/1990, il rischio di sue manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario è possibile, come dimostrato dalle indagini compiute dalla Commissione Europea sfociate nella decisione citata.

Ciò posto va precisato, che nello specifico la banca non ha partecipato all'intesa anticoncorrenziale nel periodo (2005-2008) in cui è stata accertata la manipolazione dei tassi, ma è pur vero che la stessa ha utilizzato il tasso Euribor manipolato (come tutto il resto del mercato dei mutui a tasso variabile), che in quanto tale deve ritenersi contrastante con il disposto di cui all'art. 101 TFUE, dando così luogo alla violazione dell'art. 1418 c.c. che recita: *" Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative..."*, né d'altro canto nello specifico può escludersi l'influenza che detto tasso ha avuto nei confronti di tutti gli altri indici e prodotti finanziari offerti dalle banche dell'area Euro.

Questo decidente non può non rilevare, ad ogni modo, che la giurisprudenza di merito in materia appare contrastante, anche in ordine alla esatta qualificazione delle domande proposte, sebbene di recente si sia appalesata la possibilità di ritenere sussistente una

nullità parziale con riferimento alla clausola di pattuizione degli interessi indicizzati all'Euribor, con conseguente possibilità di applicazione della previsione normativa di cui all'art. 117 TUB. ( In particolare, con ordinanza del 6 giugno 2017, il Tribunale di Padova ha disposto la CTU al fine di rideterminare gli interessi su un mutuo "secondo il tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B., lett. a)" - "applicato tenendo conto della sua natura sanzionatoria" - alla luce degli "effetti della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 dimessa dall'attrice". Ciò, chiarendo, in ogni caso, come "la riscontrata violazione della normativa comunitaria potrebbe al più tradursi in una nullità per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo di cui è causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma rimanendo la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea".

Allo stesso modo, con ordinanza del 28 luglio 2017, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rimesso la causa in istruttoria al fine di "verificare in concreto", con riferimento alla "dedotta nullità relativa del contratto di mutuo fondiario", gli effetti della decisione della Commissione Europea circa il cartello bancario "interferente con il contratto per cui è causa", anticipando che sarebbe stato demandato al consulente tecnico il compito di scorporre le componenti passive pagate per il contratto di finanziamento a titolo di componente Euribor.

Da ultimo, anche il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 13 febbraio 2018, ha rimesso la causa in istruttoria disponendo "la nuova convocazione del CTU affinché si verifichi l'eventuale riconducibilità temporale del contratto de quo agli effetti derivanti dalla decisione della Commissione UE in materia di tassi Euribor ed in ipotesi affermativa si applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.")

Va al contempo rilevata la natura di prova "privilegiata" delle decisioni dell'Autorità e/o Organismi dell'Unione Europea che accertino un'infrazione (Regolamento n. 1/2003), sicché dovendosi ritenere "manipolato" il tasso Euribor nel periodo 2005/2008, non potranno essere messi in discussione i fatti costitutivi e posti a base della relativa decisione, quanto le conseguenti violazioni di legge.

Nello specifico sussiste, altresì, la previsione di una presunzione *iuris tantum* di esistenza del danno cagionato dall'illecito (Direttiva 2014/104/UE art. 14, comma 2 e 17), con conseguente inversione dell'onere della prova, spettando, pertanto, alla Banca convenuta dimostrare che non c'è stato aumento del tasso (e con esso del prezzo del mutuo) a seguito del cartello o che l'aumento dello stesso trova origine in altra causa/giustificazione.

Alla luce di quanto innanzi, in assenza di diversa prova, esaminata la relazione redatta dal nominato CTU, deve ritenersi acclarato che la Banca convenuta, pur non avendo partecipato direttamente alla manipolazione, nel periodo in contestazione, ha adottato - con riferimento al mutuo per cui è causa - il tasso Euribor, così ricevendo una remunerazione più alta rispetto a quella che avrebbe percepito se detto tasso non fosse stato modificato.

Dove, pertanto, ritenersi acclarato che la Banca convenuta ha percepito somme in eccesso ed ha comunque incrementato il piano di ammortamento, con conseguente indebito arricchimento.

Sulla società convenuta gravava l'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede, con quella diligenza che è lecito attendersi giusta avvedutezza, accortezza e consapevolezza degli impegni assunti e delle relative responsabilità.

E' anche sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art.1176 cod. civ.), che deve valutarsi la condotta della convenuta, onde stabilire se sia venuta meno alle sue obbligazioni nei confronti dell'altra parte, sicché, per liberarla da responsabilità è necessario che i fatti addotti siano del tutto estranei ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza .

Ciò non può ritenersi, non risultando addotta alcuna prova in merito.

In tale ottica, non essendo determinabile con esattezza il tasso da applicare per il periodo in contestazione, cui è stato computato un tasso non corretto, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 punto 7 TUB e tenuto conto della sua natura sanzionatoria, ritiene questo Decidente che vada applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti.

Appare necessaria, nello specifico, la rideterminare gli importi dovuti a titolo di interessi - così come quantificati dal CTU - e conseguenzialmente va disposta la restituzione della somma di € 5.000,00 avendo parte istante contenuto la sua domanda nel limite della competenza del Giudice adito.

La domanda, pertanto, merita accoglimento atteso, altresì, che nello specifico non può ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione, considerato che nel rapporto di mutuo il pagamento dei ratei si configura come obbligazione unica, sicché la data di decorrenza della prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata ( 2015) e non dalla stipula del contratto ( 2003). (ex multis Cass. n. 17798/2011)

Il diritto di ripetizione della parte istante trova, infatti, la propria ragione giustificatrice nella circostanza che gli importi richiesti siano indebiti, in virtù di quanto previsto dall'articolo 2946 c.c. (e ciò anche nell'ipotesi in cui la domanda di ripetizione abbia ad oggetto interessi).

7

